



SENT. 27/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente relatore

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59052 del ruolo generale, proposto

da

xx, nato a xx; xx, nato xx, C.F.: xx; xx,

xx, residente ad xx, C.F.. xx; xx, nato a xx e residente a xx, C.F.:

xx xx, nato a xx, residente in xx, C.F.: xx, tutti rappresentati e difesi,

dall'Avv. Sonia

Marzano, C.F. MRZSNO69S68F284Q, la quale dichiara di volere

ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec:

sonia.marzano@avvocatisiracusa.legalmail.it, ed elettivamente

domiciliati nel suo studio in Ferrara nella via Borgo dei Leoni n. 16,

contro

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Sebastiano Caruso (codice fiscale CRSSST60L27E463R; posta

elettronica certificata avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta

elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta

elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; posta

elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta

elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con

elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, Via

Cesare Beccaria n. 29,

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la

Regione Veneto, n. 43/2021, pubblicata in data 10 marzo 2021.

Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, svolta con

l'assistenza del Segretario dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il

consenso delle parti presenti, la relazione, l'Avv. Giuseppina

Giannico in rappresentanza dell'I.N.P.S. non rappresentata parte

appellante, la causa è passata in decisione.

Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. I ricorrenti in primo grado, ex militari, sono titolari di pensione computata con sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Hanno impugnato la determinazione di pensione dell'INPS, lamentando, che illegittimamente la quota retributiva della loro pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Con sentenza n. 43/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, ha rigettato la domanda affermando che l'aliquota del 44% prevista nell'art. 54 avrebbe potuto essere applicata solo ai pensionati in possesso all'epoca di definitiva cessazione dal servizio di un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni. Ha compensato le spese di giudizio.

3. Avverso la suddetta statuizione hanno proposto appello i sig.ri i sigg.ri xx, xx, xx, xx, xx, deducendo la violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092.

Gli appellanti hanno richiamato la sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza venga accertato il loro diritto al ricalcolo della pensione in godimento, con la valorizzazione della loro anzianità di servizio al 31.12.1995 secondo l'aliquota annua del 2,44%, in conformità al principio di diritto affermato dall'organo di nomofilachia della giurisdizione contabile nel predetto arresto.

3. Si è costituito in giudizio l'INPS, con memoria in data 7 settembre 2023, evidenziando preliminarmente che gli appellanti non hanno mai chiesto in sede amministrativa l'applicazione del coefficiente di rendimento rivendicato in giudizio. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame riproponendo l'eccezione di divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Chiamata la causa all'udienza del 18 ottobre 2023 il Presidente, sentito il Collegio, constatata l'assenza del difensore di parte appellante, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. ha disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 17 gennaio 2024.

5. All'odierna pubblica udienza, non rappresentata parte appellante, l'avv. Giannico, per l'INPS, ha chiesto l'applicazione del disposto dell'art 196. c.g.c.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Rilevato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio deve constatare il verificarsi della

situazione prevista dall'art. 196 c.g.c., secondo cui *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”* e che, stante la mancata comparizione del difensore dell'appellante all'udienza odierna e a quella del 18 ottobre 2023, l'appello deve dichiararsi improcedibile con compensazione delle spese ex art. 31 c.g.c. .

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

Nulla per le spese di giustizia.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/01/2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma
1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 22/01/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 22/01/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente